

R.G. 4620/2021



**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

*Terza Sezione civile*

nella causa civile di I Grado ex art 702 bis c.p.c. iscritta al n. r.g. 4620/2021  
promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv.  
GIORDANO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.  
GIORDANO FRANCESCO

RICORRENTE

**Contro**

**POSTE ITALIANE SPA** (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED]  
[REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

RESISTENTE

Il Giudice dott. Elisabetta Bernardel,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.02.2023,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 28.5.2021, [REDACTED] conveniva in giudizio Poste Italiane Spa, deducendo di essere cointestataria con la defunta madre, dei seguenti buoni fruttiferi - serie P/Q- tutti emessi il 19.05.1987 (identificati con i numeri : 1) n. 001.682 di lire 1.000.000; 2) n. 001.683 di lire 1.000.000 (doc.02) e 3) n. 001.684 di lire 1.000.000) e di aver ottenuto, a titolo di rimborso a seguito di richiesta di incasso l'importo di € 6.600,31 per ciascun buono, inferiore a quanto dovuto, in quanto non conforme ai rendimenti risultanti dai prospetti allegati a tergo dei titoli. Deduceva di aver fatto ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario in virtù della disciplina di risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte tra intermediari e clienti (art. 128 -bis del TUB), domandando la condanna di Poste Italiane a restituire la differenza di rendimento per l'importo complessivo di € 13.747,14, procedimento conclusosi favorevolmente atteso che il Collegio di Napoli dell'ABF, con decisione prot. 9364 del 07/04/2021 disponeva "In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso"; decisione non ottemperata da Poste Italiane nonostante i solleciti. Deduceva che i buoni in esame indicassero le condizioni solo fino al 20° anno e per il periodo successivo il



sottoscrittore avrebbe avuto diritto a quanto stampato sul buono in ragione dell'affidamento indotto, conformemente a quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13979/2007. Precisava, altresì, che i buoni fruttiferi postali de quibus appartenessero alla serie " Q ", la quale aveva visto modificare il proprio rendimento per effetto del D.M. del 13.06.1986 pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serie generale n. 148 concernente la "Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio", emanato ai sensi del D.P.R. 156/1973, che sanciva espressamente il principio secondo cui le variazioni del saggio d'interesse dei buoni fruttiferi postali sono disposte con decreto del "Ministero del Tesoro" e stabiliva espressamente quali fossero gli importi fissi da percepire dopo 20 anni nonché le somme percipiende per ogni bimestre fino all'incasso o fino al 31 dicembre dell'anno in cui si è incassata la somma. Deduceva, quindi, che erroneamente Poste Italiane Spa avesse liquidato il rendimento utilizzando tale predetta modifica senza tener conto dell'indicazione del timbro apposto a tergo dei titoli, violando il legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare il tasso di rendimento manifestato, essendo il vincolo contrattuale efficace fra le parti nei termini risultanti dal testo. Affermava, infatti, di aver ricevuto la somma di € 60,59 per bimestre invece di € 258.150 come indicato dal titolo, e dunque di aver diritto ad € 4.582,38 per ciascun buono, per un totale di € 13.747,14, quale differenza in ragione dei rendimenti successivi al 20° anno. Chiedeva pertanto, in via principale, accertare il diritto al differenziale di rendimento e per l'effetto condannare la resistente alla restituzione dell'importo di € 13.747,14, oltre agli ulteriori interessi maturati e maturandi, nonché alle diverse somme da determinarsi in corso di causa e/o ritenute di giustizia, con vittoria di spese.

Con memoria difensiva depositata il 11.2.2022 si costituiva Poste Italiane s.p.a., insistendo per il rigetto della domanda attorea e deducendo che la ricostruzione operata dalla difesa avversaria muovesse dall'errato presupposto secondo cui il rendimento preteso fosse originariamente stampato sul modulo utilizzato, non facente parte del Buono anche perché annullato dal timbro recante i nuovi tassi di interesse applicato da Poste Italiane. Affermava inoltre la violazione delle norme che disciplinano la materia e, in particolare, il D.P.R. n. 156/73 ed il D.M. 13.6.1986 e comunque l'errata pretesa ripetitoria, ritenendo che dalla inidoneità del timbro non potrebbe conseguire il rimborso alle condizioni previste per i Buoni della serie precedente ed espressamente escluse dall'art. 6 del D.M. 13.6.1986. contestava inoltre l'esistenza di un affidamento incolpevole del cliente ed una erronea interpretazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 13979/2007 che non si applica alla fattispecie in esame. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso perché infondato, previa declaratoria, se ritenuta necessaria e/o opportuna, dell'erroneità della decisione dell'ABF Collegio di Napoli n. 9364/2021 resa in data 07.04.21 e, comunque, previo accertamento del contrasto della medesima decisione con la giurisprudenza di legittimità e di merito richiamata; chiedeva inoltre accertare e dichiarare corretta la condotta di Poste Italiane con riferimento ai BPF della serie "Q/P" di cui è titolare la ~~\_\_\_\_\_~~, con la conseguente non spettanza al sopra indicato sottoscrittore di ulteriori somme rispetto a quelle liquidate al momento della riscossione dei buoni.



Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione all'udienza del 23.2.2023.

La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.

La controversia ha ad oggetto la contestazione dell'importo rimborsato al cliente per errato calcolo delle somme da liquidare per ogni bimestre dal 21° al 30° anno dall'emissione del buono fruttifero postale della serie Q.

La questione attiene alla problematica dei rendimenti e dei tassi di interesse applicabili ai buoni emessi dopo l'entrata in vigore del D.M 13 GIUGNO 1986 n. 148.

Il D.M. del 13/06/1986, che contiene le modifiche dei tassi di rendimento per i Buoni Fruttiferi Postali emessi a partire dal 1/7/1986, all'art. 5 prevede che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie P emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."

La controversia può essere risolta alla luce della lettura coordinata dei principi fissati dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 13979/2007 con il dettato del D.P.R. n. 156 del 1973 e dell'art. 6 del D.M. Ministero del Tesoro n. 148 del 1986 e della successiva abrogazione dell'art. 173 del citato D.P.R. n. 156,

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, pur dichiarando di condividere la qualificazione dei buoni postali fruttiferi in termini di "titoli di legittimazione", ha espressamente affermato che "il rilievo concernente la natura giuridica del buono postale, pur se in tesi condivisibile, non appare decisivo ai fini della risoluzione del problema in esame". Ha infatti chiarito che "nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeva l'emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono (massima Cass. civ., sez. un., 15/06/2007, n. 13979). Orbene, il principio sopra riportato, è afferente proprio al caso di un buono emesso dopo l'entrata in vigore del D.M. 148/1986 n.148 .

Il risparmiatore deve essere tutelato nel caso in cui, pur vigenti determinati tassi di interessi, i buoni postali fruttiferi emessi a suo favore siano stati rilasciati con l'apposizione a tergo di una tabella di tassi più favorevoli ma già superati al momento dell'emissione del buono stesso.

La tutela che dovrebbe essere garantita, a fortiori, nel caso di specie è la conseguenza naturale dell'assunto, chiaramente esplicitato dalla Sezioni Unite (nonché dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 303/2008), secondo cui il rapporto che si instaura tra i



sottoscrittori dei buoni postali fruttiferi e Poste Italiane è, a tutti gli effetti, un rapporto contrattualistico di natura privatistica, in virtù del quale ciò che ha "forza di legge" tra le parti sono sempre e solo le condizioni pattiziate concordate tra le stesse, e, questo, a prescindere dalla qualificazione dei buoni in termini di "titoli di credito" o di "titoli di legittimazione" (qualificazione che in ogni caso poco rileva, come precisato dalla stessa Cassazione). Di talché, nessuna modifica alle condizioni poteva (e può) essere apportata dall'azienda postale, atteso che, in materia contrattuale, vige la regola secondo cui qualsiasi variazione alle clausole contrattuali deve essere concordata tra le parti e/o comunque deve essere resa nota alla parte che non l'ha disposta e che la subisce come parte debole del rapporto, specie se si tratta di una variazione unilaterale avente contenuto più sfavorevole rispetto a quanto sancito precedentemente per mutuo consenso.

A fronte di un'unilaterale variazione dei tassi di interesse senza previa raccolta del consenso degli intestatari e/o una comunicazione in merito, sussiste una violazione degli obblighi contrattuali assunti ab origine, con conseguente applicazione dei tassi di interesse predeterminati. Del resto, nessuna prova contraria è stata fornita dall'opponente alla deduzione di parte opposta di omessa informazione.

Deve, dunque, evidenziarsi come il percorso di analisi critica iniziato dalla giurisprudenza con riferimento agli artt. 173 D.P.R. n. 156/1973 e 6 D.M. Ministero del Tesoro n. 148/1986 e concluso dal legislatore con l'abrogazione dello stesso art. 173, conduca ad un'unica conclusione possibile: i buoni postali fruttiferi serie Q devono essere liquidati secondo la tabella apposta a tergo dei buoni stessi, senza alcuna decurtazione conseguente alla variazione dei tassi d'interesse ex D.M. Ministero del Tesoro n. 148/1986. Ciò perché : 1) il rapporto contrattuale sotteso alla sottoscrizione del buono soggiace alla previsione dell'art. 1372 c.c., di guisa che nessuna modifica alle condizioni contrattuali poteva essere apportata dalle Poste; 2) il rapporto contrattuale concluso con la sottoscrizione del buono postale fruttifero non si discosta, per struttura e funzione, da quello relativo agli analoghi servizi offerti dal sistema bancario; al riguardo sono, quindi, applicabili gli artt. 6 del D.M. Ministero del Tesoro 19 dicembre 2000, comma 2 - 3 del D.P.R. 14 marzo 2001 n. 144 (regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) che sanciscono gli obblighi di pubblicità e le comunicazioni ai risparmiatori.

Per tutte le ragioni sin qui esposte, nella fattispecie in esame devono necessariamente trovare applicazione, i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 13979/2007, dovendosi anche in questo caso riconoscere prevalenza alle clausole contrattuali accettate ab origine dal sottoscrittore rispetto alla modifica unilaterale delle condizioni sui tassi di interesse disposta; modifica mai accettata all'atto dell'emissione dei buoni, né mai conosciuta e/o comunicata ai predetti sottoscrittori successivamente, in virtù del D.M. Tesoro n. 148/1986 (che rimane norma di rango secondario).

Ne discende, dunque, come la variazione unilaterale dei tassi di interesse disposta da Poste Italiane senza aver preventivamente raccolto il consenso delle intestatarie in proposito e/o comunque senza aver dato alle medesime alcuna successiva comunicazione in merito, costituisca un'evidente violazione degli obblighi contrattuali assunti ab origine dalle Poste, -che avrebbe dovuto attenersi alle



condizioni sottoscritte all'atto dell'emissione dei buoni e, pertanto, applicare i tassi di interesse predeterminati nella tabella stampigliata sul retro del buono stesso- nonché una violazione della normativa vigente in materia di trasparenza (cfr. Provvedimento Banca d'Italia 29 luglio 2009) oltre ad una violazione del principio di buona fede contrattuale sancito dagli artt. 1175 e 1375 c.c. ed una violazione del principio dell'affidamento, venendo meno all'obbligo di dare esecuzione al rapporto contrattuale secondo correttezza. Appare inoltre priva di pregio la deduzione con cui Poste Italiane avrebbe giustificato la propria condotta, posta in essere in applicazione di una previsione normativa (l'art. 173 D.P.R. n. 156/1973 e l'art. 6 D.M. Ministero del Tesoro n. 148 del 13/06/1986).

Si ritiene infatti che il generale principio etico - giuridico di buona fede nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, insieme alla nozione di abuso del diritto, che ne è un'espressione, svolga una funzione integrativa dell'obbligazione, assunta dal debitore, quale limite all'esercizio delle corrispondenti pretese, avendo ciascuna delle parti contrattuali il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio di altri valori (Cass. civ., sez. I. 15/10/2012, n. 17642). La clausola di buona fede nella esecuzione del contratto opera come criterio di reciprocità, imponendo a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge. Tanto che la sua violazione, pertanto, può determinare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato (cfr. Cass. civ., sez. III, 17/09/2013, n. 21163; Cass. civ., sez. II, 29/08/2011, n. 17716; Cass. civ., sez. 1, 22/01/2009, n. 1618).

Ebbene, si ritiene che Poste Italiane spa, nell'applicare tassi di interesse diversi da quelli contrattualmente concordati con il sottoscrittore, abbia violato gli obblighi di trasparenza, buona fede e correttezza di cui all'artt. 1175 e 1375 c.c., nonché le normative speciali sopra citate, rendendosi così inadempiente verso l'odierna attrice sostanziale, alla quale ha indebitamente omesso di versare le somme e gli interessi come da tabella posta a tergo del buono postale de quo.

Non appare infatti condivisibile la ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4748/2022, secondo cui l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura integri una "mera imperfezione dell'operazione materiale", atteso che la questione sottesa non attiene affatto alla mancata totale copertura della precedente stampigliatura, bensì al fatto che il timbro rechi solo una variazione parziale del saggio di interesse garantito rispetto a quanto stampigliato sul titolo. Nel senso che varia solo il saggio sino al 20 anno, non già quello successivo che sembra rifarsi a quello oggetto della previgente disciplina. Ed è proprio in ordine a tale periodo, ossia quello successivo al ventesimo anno che il risparmiatore è stato indotto in errore, potendo ritenersi che lo stesso sia stato ragionevolmente indotto a pensare che per gli ultimi 10 anni valessero i rendimenti prestampati sul titolo medesimo, così come previsto dall'art. 173 co. 3 c.c.. Né appare condivisibile l'ulteriore argomento addotto dalla Cassazione nella pronuncia richiamata, secondo cui la combinazione di disciplina prevista per i buoni di serie Q e



P urterebbe con l'art. 1342 co. 1 c.c., atteso che le clausole aggiunte dall'ufficio Postale attengono ai primi venti anni, non già all'ulteriore periodo successivo. Come già evidenziato da altre pronunce di merito (Trib. Brescia n. 1045/2023), sarebbe certamente contrario ai principi di buona fede e correttezza nei rapporti precontrattuali e contrattuali, rispondenti al più ampio principio costituzionale di solidarietà sociale espresso dall'art. 2 Cost., far ricadere sul risparmiatore gli effetti di un comportamento illegittimo o comunque errato di Poste Italiane, ove questi abbia riposto un ragionevole affidamento sulla disciplina applicabile.

In conclusione, in applicazione dei rendimenti previsti dalla tabella apposta a tergo dei buoni, per il periodo successivo al ventesimo anno, vanno pertanto riconosciute alla ricorrente le seguenti somme: per il Buono 1) n. 001.682 di lire 1.000.000, deve essere corrisposta la differenza di € 4279,44, in quanto lo stesso a fronte della previsione di rendimento di Lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione e dunque di una quota di interessi maturati per 63 bimestri pari ad € 8399,37, risulta liquidata la somma inferiore di € 4119,93 ; per il Buono 2) n. 001.683 di lire 1.000.000 deve essere corrisposta la differenza di € 4279,44, in quanto lo stesso a fronte della previsione di rendimento di Lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione e dunque di una quota di interessi maturati per 63 bimestri pari ad € 8399,37, risulta liquidata la somma inferiore di € 4119,93 ; per il Buono 3) n. 001.684 di lire 1.000.000 deve essere corrisposta la differenza di € 4279,44, in quanto lo stesso a fronte della previsione di rendimento di Lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione e dunque di una quota di interessi maturati per 63 bimestri pari ad € 8399,37, risulta liquidata la somma inferiore di € 4119,93 .

Di guisa che Poste Italiane s.p.a. dovrà corrispondere alla parte ricorrente complessivamente € 12.838,32, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Poste Italiane s.p.a., nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come aggiornato, tenuto conto dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento, considerata la l'assenza di attività istruttoria ed in ragione dell'attività effettivamente svolta.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Accoglie la domanda della ricorrente e per l'effetto condanna Poste Italiane s.p.s. a pagare in favore di ~~XXXXXXXXXX~~, l'importo € 12.838,32 oltre interessi in misura legale dalla domanda al soddisfo;
- 2) Condanna Poste Italiane SpA alla refusione delle spese processuali in favore di ~~XXXXXXXXXX~~, che si liquidano in € 2.540,00 per onorari, € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge.

Santa Maria Capua Vetere 19 giugno 2023

Il Giudice

Dr.ssa Elisabetta Bernardel

